



REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

DEL CONSERVATORIO DI MUSICA FRANCO VITTADINI DI PAVIA

**Approvato dal Consiglio Accademico
con deliberazione n.27 del 8 aprile 2024**

Art. 1: Principi e finalità

1. Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e di civile convivenza all'interno del Conservatorio di Musica "Franco Vittadini" di Pavia, di seguito denominato "Conservatorio". In particolare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti a osservare, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi competenti per l'applicazione del presente Regolamento.
2. Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti ai corsi organizzati dal Conservatorio, anche per i fatti compiuti dagli stessi al di fuori dei locali e delle attività del medesimo, quando siano riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Istituzione.
3. Sono considerati studenti dello stesso, agli effetti del presente Regolamento, anche gli studenti di altre sedi, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi e/o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami.

Art. 2 - Diritti dello studente

1. Gli studenti hanno il diritto di usufruire di servizi didattici efficienti e continui da parte del Conservatorio.
2. Gli studenti hanno diritto a un'informazione corretta, tempestiva ed esauriente relativamente al percorso formativo intrapreso e alle relative procedure. Hanno diritto a essere trattati con rispetto dai Docenti e dal Personale del Conservatorio.
3. Gli studenti, come singoli e come gruppi, hanno il diritto di manifestare liberamente il loro pensiero nell'ambito dell'Istituto, nel rispetto dei fini istituzionali e della libertà altrui.
4. Gli studenti hanno il diritto di riunione negli ambienti del Conservatorio da esercitare nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti d'Istituto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in forme tali da non ostacolare il diritto degli altri studenti alla fruizione dei servizi o il lavoro del personale in servizio.
5. È diritto di ogni studente richiedere ed ottenere dagli uffici competenti le informazioni che lo riguardano.
6. Agli studenti è consentito avanzare istanze al Direttore per chiedere deroghe che li riguardino. Il Direttore, sentiti la struttura didattica e/o l'ufficio competente, decide con provvedimento definitivo.

Art. 3 Responsabilità disciplinare dello studente

1. La responsabilità disciplinare dello studente è individuale.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare le ragioni dello studente interessato e sia stato informato il relativo docente della disciplina caratterizzante della Scuola.
3. Le violazioni disciplinari relative al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 4: Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere gli impegni di frequenza connessi alle proprie attività di studio e alle produzioni del Conservatorio, intese come parte integrante della formazione accademica.



2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, dei componenti degli organi dell'Istituzione, di tutto il personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto.
3. Gli studenti sono tenuti a informarsi in merito ai calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e dei concerti finali, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule ed altri servizi) approvati dagli organi del Conservatorio e sull'osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché di ogni altra regolamentazione interna.
4. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture/attrezzature e strumenti del Conservatorio e a tenere condotte tali da non arrecare danno a persone e al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dal Conservatorio e di mantenerne la funzionalità e il decoro. Gli studenti che con dolo o colpa grave danneggiano i beni del Conservatorio, sono tenuti al risarcimento nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
6. Gli studenti beneficiari, a titolo diverso, delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, hanno il dovere di farne l'uso più responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.
7. È stretto dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.
8. Gli studenti sono tenuti a dare comunicazione al proprio Docente o, in subordine, al Direttore della partecipazione ad attività in ambito musicale inerenti al proprio corso di studi (seminari, lezioni, corsi di perfezionamento, esibizioni pubbliche, concorsi, ecc.) svolte al di fuori dell'Istituto.
9. Sono considerati motivi validi, per la giustificazione di assenze, esclusivamente i seguenti:
 - malattia,
 - gravi motivi personali o di famiglia,
 - documentati motivi di lavoro,
 - frequenza documentata di altro ordine di studi.

Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o dal tutore.

Art. 5 – Comportamenti impropri

1. I seguenti comportamenti sono considerati impropri e, sebbene non formalmente sanzionabili, possono essere oggetto di un rilievo da parte della direzione soprattutto se reiterati:
 - a) mancata giustificazione delle assenze alle lezioni;
 - b) mancato preavviso di un'assenza soprattutto alle lezioni individuali;
 - c) negligenza abituale nello svolgimento delle attività di studio;
 - d) scarso impegno e incostanza nella partecipazione alle attività dell'Istituto;
 - e) ritardo nel presentarsi a lezione o prove;
 - f) mancata partecipazione alle produzioni artistiche e relative prove programmate dall'Istituto, quando non determinata da gravi e comprovati motivi.

Art. 6 - Illeciti disciplinari

1. Sono considerati atti illeciti e sanzionabili:
 - a) atti diretti o perpetrati a mezzo stampa o per mezzo di comunicazione digitale (email, social media, internet, etc.) quando gravemente offensivi dell'immagine del Conservatorio o offensivi della dignità di studenti, presidente, direttore, docenti, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività del Conservatorio;
 - b) incuria e/o danneggiamento intenzionale o per negligenza delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto



- c) comportamenti che causino disservizi alle attività didattiche o di produzione artistica, es. assenza ingiustificata a seguito di assunzione di un impegno specifico;
- d) azioni tese ad alterare, modificare, contraffare atti inerenti la propria o l'altrui carriera di studi;
- e) comportamenti che impediscano o rendano più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- f) tutti gli atti che comportino la violazione intenzionale o per negligenza dei regolamenti interni;
- g) comportamenti diretti a ostacolare o a impedire il regolare svolgimento delle lezioni.
- h) ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio
- i) ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale avuto in prestito dalla biblioteca;
- j) uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso del Conservatorio
- k) mancato rispetto delle norme organizzative, di sicurezza e di salute pubblica;
- l) uso improprio e non autorizzato del cellulare o di strumenti elettronici durante le lezioni o esercitazioni didattiche
- m) altri atti o comportamenti che a giudizio della direzione implicino situazioni inadeguate e di pregiudizio all'ordinato e decoroso svolgimento all'attività dell'Istituto.
- n) comportamenti che si manifestino attraverso espressioni di discriminazione razziale, religiosa, di genere, o di qualunque altro tipo, oppure attraverso comportamenti violenti, ove per violenza si intende quella fisica, verbale o psicologica ivi compreso le forme di bullismo (e Cyberbullismo) e stalking.

Art. 7: Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione o compensazione del danno; hanno finalità educative, si ispirano a principi di equità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti tra gli studenti, e tra questi e il personale del Conservatorio.
2. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche anche penali, le sanzioni sulla base del tipo e della gravità delle mancanze disciplinari che possono essere comminate dal Conservatorio sono:
 - Richiamo verbale;
 - Richiamo scritto;
 - Interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio, e/o dall'attività di produzione artistica del Conservatorio per un massimo di sei mesi;
 - Sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
 - Allontanamento temporaneo dal Conservatorio, per un periodo non superiore a un anno, con la conseguente perdita delle sessioni d'esame
 - Radiazione dal Conservatorio senza rimborso di tasse e contributi versati.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve tenere conto, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità, della gravità del fatto e degli obblighi violati, dell'intenzionalità del comportamento e della sua eventuale reiterazione, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
4. Nel valutare l'illecito disciplinare e la conseguente sanzione, verranno prese in dovuta considerazione la personalità dell'incolpato, gli eventuali precedenti disciplinari a suo carico ed eventuali patologie debitamente dichiarate e/o certificate dall'interessato prima del comportamento oggetto dell'illecito.
5. Le sanzioni sono tra loro cumulabili. La recidiva, qualora avvenga prima che sia trascorso un biennio, è punita con una sanzione più afflittiva di quella prevista per la prima commissione dell'infrazione.
6. Il periodo di sospensione cautelare, eventualmente disposto ai sensi dell'articolo 10, deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.



7. Oltre all' irrogazione delle suddette sanzioni, in caso di danni materiali il provvedimento potrà prevedere l'obbligo del risarcimento economico da parte dello studente per il ripristino di quanto danneggiato;
8. nel caso la Direzione ritenga che le infrazioni configurino violazioni perseguibili per legge sarà inoltrata una segnalazione alla procura della Repubblica.

Art. 8: Organi competenti

1. Responsabile dell'azione disciplinare è la Commissione di disciplina. La Commissione di disciplina ha il compito di verificare la fondatezza della notizia di illecito disciplinare e di comminare la eventuale sanzione.
2. La Commissione di disciplina è formata da:
il Direttore che la nomina e la presiede;
un docente di ruolo nell'Istituzione nominato dal Direttore;
uno studente designato dalla Consulta degli studenti
e opera con l'assistenza del Direttore amministrativo, o da un suo delegato, che svolge altresì le funzioni di segretario verbalizzante e responsabile del procedimento.
In caso si evidenzino situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra il docente membro della Commissione di Garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio Accademico - provvede alla sostituzione del docente con un componente supplente.
3. La Commissione di disciplina resta in carica per due anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, si provvede, con le procedure previste al comma 2 del presente articolo, a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

Art. 9: Procedimento disciplinare

1. La Commissione dispone l'apertura del procedimento disciplinare mediante la contestazione scritta degli addebiti, effettuata dal Direttore, da notificare mediante posta certificata o raccomandata con avviso di ricevimento presso il luogo di residenza o il domicilio eletto dello studente. La comunicazione deve contenere:
 - la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - l'avviso a presentarsi in data definita davanti al Direttore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
 - Tra la comunicazione e l'audizione dello studente deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 3 giorni lavorativi.
2. La commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, compiere qualsiasi altra attività che ritenga utile
3. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro 90 giorni, dall'avvenuta conoscenza dei fatti, la Commissione dispone l'archiviazione o adotta, con Decreto del Direttore, uno specifico provvedimento disciplinare.

Art. 10 - Misura Cautelare

1. In casi di particolare gravità, prima che la Commissione istruttoria termini i suoi lavori e prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi, il Direttore può applicare una misura cautelare al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa indole.
2. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno o più corsi, dalle attività didattiche o di tirocinio nonché l'esclusione da uno o più esami di profitto.



3. Su richiesta dell'incolpato o della Commissione istruttoria, ovvero d'ufficio, il Direttore può revocare o sostituire la misura cautelare con altre meno afflittive.
4. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.

Art. 10: Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni previste dall'art. 7 è ammesso, entro 10 giorni, da parte dello studente, ricorso all'Organo di garanzia formato da 3 componenti:
due docenti di ruolo nell'Istituzione nominati dal Consiglio Accademico
un rappresentante degli studenti nominato dalla Consulta
e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto
2. In caso si evidenzino situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un membro docente dell'Organo di Garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore - sentito il Consiglio Accademico - provvede alla sostituzione del docente con un componente supplente.
3. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dalla Commissione di disciplina o invitare la stessa a riesaminare il provvedimento.
4. L'Organo di garanzia resta in carica per due anni dalla sua costituzione. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un suo componente, si provvede, con le procedure previste al comma 1 del presente articolo, a nominare un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine residuo.

Art. 11: Norme finali

1. Gli organi previsti dal seguente regolamento (Commissione di disciplina e Organo di garanzia) possono riunirsi in presenza, da remoto mediante collegamento telematico o in forma mista. Il luogo di svolgimento della riunione si intende stabilito sulla base del luogo in cui si trova il Direttore.
2. I provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo e sono impugnabili in sede giurisdizionale amministrativa nei termini previsti dalla legge.
3. I provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente.
4. Delle sanzioni irrogate a studenti di altri istituti temporaneamente ospiti del Conservatorio, sono informati gli istituti di rispettiva appartenenza.
5. All'atto dell'iscrizione gli studenti dichiarano di aver preso visione del presente regolamento.
6. Il presente Regolamento è reso noto mediante la sua pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio e all'Albo on line.
7. Il presente Regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del decreto di emanazione del Presidente
8. L'eventuale integrazione o modifica del presente Regolamento, è di competenza del Consiglio di Amministrazione